

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

**Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. DD n. 1725/2018**

OGGETTO: PROGETTO DI UN IMPIANTO DI SELEZIONE, RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI MATERIALI E RIFIUTI SPECIALI INERTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI, DEMOLIZIONI E SCAVI, DA REALIZZARSI IN ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI RACALE. PROPONENTE: CO.GE.S. DI BRUNO MAURO E PIERO S.N.C. (P. IVA 03573440751). VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (D.LGS. N. 152/2006, L.R. N. 11/2001).

IL DIRIGENTE

**Visti:**

- la deliberazione di C.P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

**Vista la normativa vigente in materia:**

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

**Premesso che:**

- con nota n. 147 del 21/03/2016, inoltrata tramite PEC e acquisita agli atti della Provincia con il protocollo n. 15617 del 22/03/2016, l'UNIONE JONICA SALENTINA dei Comuni di Alliste, Matino, Melissano, Racale e Taviano (nel seguito Unione), ha chiesto l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi della ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e della L.R. 11/2001, per un progetto di "Realizzazione di un impianto di selezione, recupero e messa in riserva di materiali e rifiuti speciali inerti non pericolosi provenienti da attività di costruzioni, demolizioni e scavi" in territorio amministrativo di Racale, di titolarità CO.GE.S. di Bruno Mauro e Piero S.n.c. (P. IVA 03573440751), precisando che gli elaborati di progetto erano disponibili sull'Albo pretorio on line dell'Unione;
- il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A., con nota n. 17127 del 30/03/2016, ha comunicato all'Unione la necessità di produrre, a perfezionamento della suddetta richiesta, documentazione amministrativa e tecnica prevista per il procedimento in questione, da prodursi in formato sia cartaceo, sia digitale;
- a riscontro della suddetta richiesta l'Unione ha trasmesso, in allegato a nota n. 218 del 26/04/2016, in atti al prot. n. 25743 del 12/05/2016, versione cartacea e digitale dei seguenti elaborati tecnici di progetto, recanti data del dicembre 2017;
- la verifica di assoggettabilità è dovuta in quanto il progetto è riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV – parte seconda - punto "zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- in allegato alla istanza sono stati trasmessi, su supporto informatico, i seguenti elaborati scritto-grafici, recanti data del luglio 2014:
  - Rel.1 - Relazione tecnica generale;
  - Rel.2 - Relazione geologica;
  - Rel.2.1 - Relazione idrogeologica;
  - Rel.2.2 - Relazione sulla modellazione sismica del sito;
  - Rel.2.3 - Relazione geotecnica;
  - Rel.3 - Studio preliminare ambientale;
  - Rel.4 - Valutazione previsionale di impatto acustico;
  - Rel.5 - Valutazione previsionale emissioni in atmosfera;
  - Tav.1 – Inquadramento territoriale-urbanistico;
  - Tav.1.1 – Inquadramento geologico – idrogeologico – ambientale;
  - Tav.2 – Planimetria di progetto;
  - Tav.3 – Capannone: pianta, prospetti e sezioni;
  - Tav.4 – Schema impianto idrico, fognante e acque meteoriche;
  - Tav.5 – Particolari impianto acque meteoriche e subirrigazione;
  - Tav.6 – Particolari impianto fognante;
  - Tav.7 – Schema impianto abbattimento polveri;
  - Tav.8 – Particolari costruttivi impianto abbattimento polveri;
  - Tav.9 – Ortofoto dell'area con indicazione dell'utilizzo del territorio per un raggio di 500 metri – Documentazione fotografica;
- il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A., con nota n. 27675 del 23/05/2016, indirizzata per conoscenza all'Unione, ha richiamato gli adempimenti di legge in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico;
- in data 29/06/2016 è stata acquisita (al protocollo n.35299) nota 28/06/2016 con cui la società proponente ha documentato la avvenuta pubblicazione dell'avviso pubblico del procedimento all'Albo pretorio dell'Unione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (n.72 del 23/06/2016);
- il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A., con nota n. 51953 dello 03/10/2016, ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l'avvio del procedimento avente ad oggetto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per

un progetto di un impianto per la selezione, recupero e messa in riserva di materiali e rifiuti speciali inerti non pericolosi provenienti da attività di costruzioni, demolizioni e scavi, e contestualmente alla indizione di Conferenza di Servizi istruttoria, la cui seduta iniziale è stata fissata per il giorno 10/11/2016;

- con nota n.17251 dello 09/11/2016, registrata al protocollo n.62688 dell'11/11/2016, il Comune di Racale, 3° Settore – Servizi Tecnici, ha comunicato, nell'ambito del procedimento di verifica in questione, il proprio parere favorevole;
- la prima seduta della Conferenza dei servizi, del giorno 10/11/2016, è stata dichiarata deserta, come da verbale notificato ai convocati con nota 11/11/2016 (prot. n. 62568), trasmessa tramite posta elettronica certificata;
- con nota n.17568 del 14/11/2016, in atti al protocollo n.63621 del 15/11/2016, il Comune di Racale, 3° Settore – Servizi Tecnici, facendo seguito al pervenuto verbale della Conferenza dei Servizi, dove veniva riportato assente il Comune di Racale ha ritenuto di precisare che tale assenza è motivata dal fatto che era stato già trasmesso il relativo parere, giusta nota prot.n.17251 dello 09/11/2016;
- il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A., con nota n. 65809 del 23/11/2016, ha fissato la nuova data della Conferenza dei servizi per il giorno 06/12/2016;
- ARPA Puglia - DAP Lecce ha preannunciato, giusta nota n.71609 del 29/11/2016, in atti al protocollo n. 67218 dello 02/12/2016, la assenza di propri rappresentanti alla riunione del 06/12/2016, stante la mancata consegna della documentazione di tecnica di riferimento;
- a riscontro della suddetta comunicazione ARPA Puglia, il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A., con nota n. 67665 dello 02/12/2016, ha rinviato la Conferenza dei servizi a data da definirsi;
- con nota n.18713 dello 05/12/2016, acquisita lo 06/12/2016 (prot. n.63621), il Comune di Racale, 3° Settore – servizi Tecnici, facendo seguito alla nuova convocazione della Conferenza, ha comunicato di aver già trasmesso il parere di competenza;
- con nota n. 71072 del 20/12/2016, il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A., ha fissato la nuova data della Conferenza dei servizi per il giorno 12/01/2017;
- in data 12/01/2017 si è tenuta, presso gli uffici provinciali di via Botti, la seduta di apertura della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso a mezzo posta elettronica certificata agli convocati in allegato a nota 13/01/2017, n. 1501;
- che le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi nel corso della suddetta seduta sono di seguito riportate:

«... omissis .....

*I lavori della Conferenza sono presieduti dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il quale, constatata la presenza di:*

- CO.GE.S. S.n.c.: Sig. Bruno Mauro, legale rappresentante; Arch. Rocco Gravili, consulente tecnico;
- PROVINCIA DI LECCE: Servizio Ambiente: Dott. Salvatore Francioso;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Pasquale Gugliucci;

*e la assenza di:*

- COMUNE DI RACALE;
- ASL LECCE - Area Sud - SISP;

*alle ore 11,00 dichiara aperta la seduta.*

*Preliminarmente si dà atto del parere favorevole sul progetto espresso, con nota 9/11/2016 (prot. n.17251), dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Racale.*

*La società proponente intende realizzare l'impianto su di un lotto di terreno ubicato nella Zona Industriale di Racale, tipizzato urbanisticamente come zona D2, esteso circa 2956 mq.*

*Dall'esame di Tav. n. 2, riportante la planimetria dell'impianto, si evince che l'area, avente accesso è da Via Zanussi, è pavimentata per due terzi in battuto di misto cava, al netto della superficie di un capannone*

utilizzato per il ricovero mezzi e per locali ad uso uffici e servizi, e di una pesa a poste antistante gli uffici. La parte rimanente, circa 1000 m, è rivestita con pavimentazione industriale (massetto in cemento) delimitata su di un lato da griglia di raccolta delle acque meteoriche.

Parte di tale piazzale sarà destinato allo stoccaggio in ingresso, per la permanenza in fase di accettazione, dei rifiuti inerti non pericolosi, rivenienti dall'attività di demolizione edilizia della stessa società; la zona centrale ospiterà una unità di frantumazione, vagliatura e selezione dei materiali, la restante parte per lo stoccaggio delle materie prime seconde ottenute.

Alla luce delle superfici utili disponibili, che appaiono insufficienti alla gestione dei quantitativi di rifiuti richiesti dalla società, la Conferenza richiede alla stessa di rivedere l'elenco delle tipologie di rifiuti da recuperare, eliminando quelle non prodotte direttamente dalla propria attività edilizia. Viene richiesto, inoltre, di verificare, riducendole, le quantità di materiali inerti che si intende effettivamente trattare e di indicare per ogni tipologia CER quali operazioni di recupero si intende effettuare (R13 + R5 oppure solamente R13), secondo le indicazioni riportate per ciascuna tipologia nell'allegato tecnico al D.M. 05/02/1998. Il tutto avuto riguardo della circostanza che l'eventuale svolgimento di operazioni di recupero R5 per una capacità eccedente la soglia di 50 tonnellate/giorno, ha la conseguenza che l'impianto, giacché riferibile alla voce "A.2.f)" dell'Elenco A.2 allegato alla L.R. 11/2001, necessiterà di assoggettamento alla procedura di VIA "ordinaria".

Si chiede inoltre al tecnico di riportare su una planimetria la presenza di eventuali recettori sensibili nel raggio di 500 metri dal perimetro dell'impianto.

... omissis .....»;

- a riscontro delle richieste della Conferenza dei servizi, la proponente CO.GE.S. ha inoltrato, in allegato a nota 19/06/2017, trasmessa con PEC e acquisita il 28/06/2017 (prot. n. 38279), "planimetria con separazione delle zone di deposito e lavorazione", "planimetria valutazione recettori sensibili", comunicando altresì:

«... che l'azienda:

- ha ridotto le categorie di rifiuti, mantenendo solo le seguenti: 7.1 - 7.4 - 7.31 bis, ai sensi del D.M. 5/02/98;
- che gli spazi del piazzale sono stati adeguati per la gestione dei rifiuti suddividendole in zone:
  - conferimento di 100 mq, equivalenti a circa 200 t di rifiuti, aventi cumuli di altezza di 3 m, e volume di 100 mc;
  - lavorazione di 135 mq, per la trasformazione di 10 t giornaliere, avente area deposito di materia prima seconda per 60 t, che sviluppano un volume di 50 mc, con cumuli di altezza di 2 m;
  - messa in riserva, per i rifiuti del punto 7.1, un'area di 450 mq che significa uno stoccaggio massimo istantaneo di 1400 t, avente cumuli di altezza massima di 4,5 m, e volume di 700 mc;
  - messa in riserva, per i rifiuti del punto 7.4, un'area di 50 mq che significa uno stoccaggio massimo istantaneo di 60 t, con cumuli di altezza massima di 4,5m, che sviluppano un volume di 30 mc;
  - messa in riserva, per i rifiuti del punto 7.31 bis, un'area di 250 mq con uno stoccaggio di 700 t massimo istantaneo, con cumuli di 4,5 m, che sviluppano 350 mc.

L'azienda ha stabilito di ridimensionare le quantità di rifiuti da recuperare, rimanendo nelle 10 tonnellate giornaliere ai sensi dell'art. 214 - 216 D.Lgs 152/06, come previsto da "procedura semplificata" .....»;

- con nota n. 52849 del 12/09/2017 il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A. ha convocato per il giorno 29/09/2017 la Conferenza di Servizi, per l'esame delle integrazioni trasmesse tramite PEC dalla società proponente con nota del 19/06/2017;
- nel corso della suddetta seduta della Conferenza, il cui verbale è stato notificato agli enti con nota n.57783 dello 03/10/2017, è emerso quanto di seguito:

«... omissis .....

I lavori della Conferenza sono presieduti dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il quale, constatata la presenza di:

- CO.GE.S. S.n.c.: Sig. Bruno Mauro, legale rappresentante;
- PROVINCIA DI LECCE: Servizio Ambiente: Dott. Salvatore Francioso;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Pasquale Gugliucci;

e la assenza di:

- COMUNE DI RACALE;
- ASL LECCE - Area Sud - SISP;

alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente si dà lettura del Verbale della prima seduta della Conferenza, risalente al 12/01/2017.

In tale sede si diede atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Racale, con nota protocollo n. 17251 dello 09/11/2016.

Dopo un esame degli elaborati tecnici, ascoltata dal proponente una relazione di sintesi sulle attività che lo stesso intendeva svolgere, la Conferenza dei Servizi, viste le dimensioni limitate dell'impianto, che apparivano insufficienti alla gestione delle quantità di rifiuti richieste dal proponente, sollecitò lo stesso a rivedere l'elenco delle tipologie di rifiuti da recuperare, eliminando quelle non prodotte direttamente dalla propria attività edilizia. Fu richiesto, inoltre, di verificare, riducendole, le quantità di materiali inerti che si intende effettivamente trattare e di indicare per ogni tipologia CER quali operazioni di recupero si intende eseguire (R13 + R5 oppure solamente R13), secondo le indicazioni riportate per ciascuna tipologia nell'allegato tecnico al D.M. 05/02/1998. Si chiese, inoltre, al tecnico di riportare su una planimetria la presenza di eventuali recettori sensibili nel raggio di 500 metri dal perimetro dell'impianto.

La società ha inviato, con nota di trasmissione del 19/06/2017, registrata al protocollo n.38279 del 28/06/2017, documentazione integrativa nella quale è stato ridefinito l'elenco delle tipologie di rifiuti da avviare al recupero presso l'impianto.

All'ordine del giorno della seduta odierna è posto, quindi, l'esame delle suddette modifiche, nonché l'assetto e il funzionamento dell'intero impianto.

Dapprima si rileva come la planimetria generale dell'impianto, seppure in scala, non riporti né la firma, né il timbro dell'ordine professionale del progettista, né la didascalia completa riferita ai componenti dell'impianto di trattamento acque meteoriche.

Mancano sezioni longitudinali passanti per i cumuli di stoccaggio, per i quali si prescrive, comunque, che le altezze non debbano superare quella del muro di recinzione (3 metri).

Occorre che il progettista calcoli nuovamente le quantità dei rifiuti come deposito istantaneo, alla luce della suddetta restrizione sull'altezza dei cumuli, e che siano riportati nella tabella riassuntiva contenuta in relazione.

Si richiede anche che sia prevista la pavimentazione delle aree soggette al transito dei mezzi, con indicazione in planimetria delle stesse, nonché la definizione delle pendenze di tutte le aree, in modo da consentire un efficace convogliamento delle acque meteoriche all'impianto di trattamento.

L'impianto di trattamento delle acque deve essere dimensionato nuovamente in funzione dell'incremento delle superfici impermeabili; di tale impianto vanno prodotti adeguati disegni di sezione, dopo avere ricavato le dimensioni dello stesso mediante formule di calcolo appropriate e con i dati meteorologici di piovosità media riferiti agli ultimi cinque anni.

La Conferenza fa richiesta di un'ortofoto aggiornata, in scala adeguata e con timbro e firma di tecnico abilitato, riportante gli eventuali recettori sensibili nel raggio di 500 metri dal perimetro dell'impianto.

Il rappresentante di ARPA Puglia chiede che siano prodotte una relazione di valutazione della diffusione di polveri totali prodotte dall'attività e una relazione previsionale di impatto acustico, secondo le indicazioni contenute nella nota scritta prodotta dall'Unità Operativa Agenti Fisici, che si allega al presente verbale.

... omissis .....»;

- facendo seguito alle richieste della Conferenza dei servizi, CO.GE.S. ha inoltrato, in allegato a messaggio PEC acquisito il 12/06/2018 (prot. n. 33535), i seguenti elaborati:
  - Tav.1 – Planimetria, pianta, prospetti e sezioni. Computo superfici e volumi;
  - Tav.2 – Planimetria dell'area con indicazione delle aree pavimentate e relative pendenze. Planimetria con ubicazione sistema di smaltimento acque di prima pioggia. Sezioni passanti sui cumuli.

- Individuazione aree di stoccaggio e lavorazione. Determinazione del volume dei cumuli;
- Planimetria recettori sensibili;
- Relazione tecnica generale;
- Relazione tecnica trattamento acque meteoriche;

chiarendo altresì che « ... l'azienda per aumentare le superfici utili di lavorazione, ha scelto di effettuare la messa in riserva e recupero della categorie di rifiuto: 7.1 e 7.31 bis, ai sensi del D.M. 5/02/98 » e che « per terre e rocce da scavo classificato come sottoprodotto ai sensi dell'art 184 del D.Lgs. 152 e regolamentato dal DPR 120/2007, viene destinata area deposito temporaneo»;

- onde procede ad esame delle sopra richiamate integrazioni il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A. con nota n. 36056 del 25/06/2018 ha convocato per il giorno 17/07/2018 la Conferenza di Servizi;
- in data 16/07/2018 è stata acquisita (prot. n.39120), nota 13/07/2018 (prot. n.12668) con cui il Comune di Racale, 3° Settore – Assetto del Territorio, ha espresso parer favorevole sotto il profilo urbanistico edilizio e limitatamente agli aspetti di competenza al progetto in valutazione;
- nel corso della seduta del giorno 17/07/2018 della Conferenza di Servizi è emerso, come da verbale notificato agli enti con nota n.40176 del 18/07/2017, quanto di seguito:

«... omissis .....

- CO.GE.S. S.n.c.: Sig. Bruno Mauro, legale rappresentante; Dott. Giulio Reho e Arch. Rocco Gravili;
- PROVINCIA DI LECCE: Servizio Ambiente: Dott. Salvatore Francioso;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Pasquale Gugliucci;

e la assenza di:

- COMUNE DI RACALE;
- ASL LECCE - Area Sud - SISP;

alle ore 10:30 dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente si dà lettura del Verbale della seconda seduta della Conferenza, risalente al 29/09/2017. Nel corso della suddetta seduta furono esaminate le integrazioni prodotte dal proponente, ritenute non esaustive. Furono richieste ulteriori integrazioni e precisazioni, tra cui si richiamano planimetrie di progetto regolarmente firmate dal progettista, sezioni longitudinali passanti per gli stoccaggi a cumulo, relazione previsionale di impatto acustico, valutazione delle diffusioni di polveri con modello matematico tridimensionale, revisione dell'elenco dei rifiuti trattabili in impianto con indicazione delle relative quantità, individuazione di eventuali recettori sensibili nel raggio dei 500 metri.

La società ha inviato, con nota di trasmissione dello 07/06/2018, registrata al protocollo n.33535 del 12/06/2018, elaborati di riscontro alle richieste di chiarimenti e integrazioni al progetto formulate dalla Conferenza, e in particolare:

- Relazione tecnica generale;
- Relazione tecnica relativa al trattamento acque meteoriche;
- Tavola di individuazione dei recettori nel raggio di 500 metri;
- Tav.1 – Planimetria, pianta, prospetti e sezioni. Computo superfici e volumi;
- Tav.2 – Planimetria dell'area con indicazione delle aree pavimentate e relative pendenze. Planimetria con ubicazione sistema di smaltimento acque di prima pioggia. Schema smaltimento acque di prima pioggia. Sezioni passanti sui cumuli. Individuazione aree di stoccaggio e lavorazione. Determinazione volumi dei cumuli.

All'ordine del giorno della seduta odierna è posto, quindi, l'esame delle suddette integrazioni.

Nel corso del dibattito è evidenziato che l'azienda ha optato, con riferimento al D.M. 05/02/1998, per la messa in riserva e il recupero (operazioni R13 e R5) delle tipologie 7.1 e 7.31-bis, riservando un settore dell'area d'impianto al deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo non classificate come rifiuti ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e del DPR n. 120/2017.

La Conferenza, preso atto che il prospetto relativo alle operazioni di recupero da effettuare, alle tipologie CER dei rifiuti trattabili e relative quantità annue, contiene meri errori materiali, dispone che la società proponente provveda alle rettifiche del caso, esplicitando i quantitativi di ciascun CER da sottoporre all'operazione R5 (frantumazione).

*La Conferenza fa altresì richiesta di:*

- *rappresentazione in pianta dei cumuli di ciascun rifiuto;*
- *scheda tecnica dell'unità di frantumazione;*
- *specificazione dei turni lavorativi giornalieri e dei giorni lavorativi per anno.*

*Il progettista architetto Gravili dichiara che nel raggio di 500 metri dal perimetro d'impianto non risultano presenti recettori sensibili.*

*Per quanto attiene la relazione di valutazione delle emissioni di polveri prodotta non si rilevano particolari criticità.*

*A proposito della valutazione previsionale d'impatto acustico si richiedono delle integrazioni, che tengano conto delle situazioni ante e post operam, come specificato nella nota di ARPA Puglia protocollo n. 44691 dello 06/07/2018, che per opportuna conoscenza sarà allegata al presente verbale.*

*È portata all'attenzione degli intervenuti che il Comune di Racale – 3° Settore – Assetto del Territorio, con nota del 13/07/2018 (prot. n. 12668) ha espresso parere favorevole sotto il profilo urbanistico edilizio e limitatamente alle competenze del Settore, sul progetto in valutazione.*

*... omissis .....»;*

- *che con nota n.110912 del 31/07/2018, registrata al protocollo n.42106 dello 01/08/2018, il Dipartimento di Prevenzione di ASL LECCE - Area Sud, ha espresso parere che « ... per quanto concerne gli aspetti di natura igienicosanitaria, l'esecuzione del progetto in esame non produca effetti significativi ambientali e, pertanto, non sussistono fattori legati alla realizzazione dell'opera di entità tale da rendere necessaria la procedura di V.I.A. Viene comunque fatta salva la valutazione ad opera di ARPA Puglia circa la stima previsionale di impatto acustico e di ricaduta delle emissioni di polveri»;*
- *la proponente CO.GE.S. ha inoltrato, in allegato a messaggio PEC del 23/10/2018, acquisito il 24/10/2018 (prot. n. 55146), documento di Valutazione previsionale di impatto acustico (di data 22/10/2018);*
- *ARPA Puglia - DAP Lecce ha comunicato, con nota n.71537 del 31/10/2018/2016, acquisita al protocollo n. 57332 dello 05/11/2018, le criticità riscontrate nella Valutazione previsionale prodotta da CO.GE.S., richiedendo ulteriori precisazioni;*
- *il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A. con nota n. 57786 dello 06/11/2018 ha sollecitato la società proponente a riscontrare in tempi brevi le richieste di chiarimenti di ARPA Puglia;*
- *in data 20/11/2018 è stata acquisita in atti, al protocollo n.61016, nota 15/11/2018 (prot. n.75012) con cui ARPA Puglia - DAP Lecce ha comunicato le proprie valutazioni tecniche finali sulla proposta progettuale in oggetto;*

**Considerato che il funzionario responsabile del procedimento, espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, ha riferito quanto di seguito.**

L'impresa CO.GE.S. di Bruno Mauro e Piero S.n.c., opera nel settore dell'edilizia in generale e spesso delle demolizioni di costruzioni pubbliche e/o private e nell'attività di scavo di terre e rocce.

Il progetto proposto prevede la costruzione di un impianto di selezione recupero e valorizzazione di materiali e rifiuti inerti da costruzione e demolizione e macerie edilizie. Una volta a regime, esso sarà in grado di supportare l'intero processo: dalla raccolta alla trasformazione, dal recupero al riutilizzo di aggregato riciclato conforme agli standard richiesti dalla "Circolare MinAmbiente numero 5.205" nel settore edile stradale per la realizzazione di opere edili pubbliche e private, che gli Enti (Comuni, Amministrazioni Pubbliche e società a prevalente capitale pubblico) hanno l'obbligo di impiegare nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno, ai sensi del "D.M. 8/5/2003 n° 203". Oltre ad una notevolissima rilevanza economica ed occupazionale sul piano locale, l'iniziativa tende a risolvere l'annoso problema dell'abbandono dei rifiuti edili ed il recupero in materiali idonei al riutilizzo e crea notevoli prospettive di investimento per gli operatori.

La verifica di assoggettabilità si è resa necessaria trattandosi di progetto è riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV – Parte seconda - voce "zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"

L'area di progetto, avente un'estensione pari a 2.956 mq, è censita nel N.C.T. di Racale al Foglio 17, mappali 1821 e 1931. La stessa è integrata in Zona D/2 del vigente strumento urbanistico.

Il lotto, individuato con il n° 21, è confinante sui fronti ovest e nord con strade di piano (rispettivamente vie Zanussi e Delle Industrie), a est e a sud con altri lotti. L'accesso è da Via Zanussi.

Nell'ambito dell'impianto sono previste le fasi lavorative di: movimentazione, cernita dei materiali estranei, frantumazione, riduzione volumetrica, vagliatura, stoccaggio delle materie in ingresso e del prodotto finito.

La piattaforma di gestione dei rifiuti inerti sarà esercita ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ricorrendo alle c.d. "procedure semplificate".

La raccolta e il trasporto saranno realizzati con l'ausilio di cassoni scarrabili collocati nel luogo di produzione del rifiuto e con autocarri idonei.

Il recupero, previa selezione e separazione dei materiali inidonei (ferro, plastica, legno, ecc.) avverrà con l'ausilio di una unità di frantumazione e riduzione volumetrica equipaggiata con impianto abbattimento polveri e separatore elettromagnetico per la deferrizzazione, ad alta capacità produttiva.

Il lotto, già dotato di recinzione in muratura dell'altezza di circa 3 metri, sarà accessibile attraverso un ampio ingresso provvisto di un cancello realizzato in profilati metallici. Nelle vicinanze dell'accesso è prevista la sezione di pesatura dei mezzi, l'area parcheggio per utenti e visitatori.

Uffici e servizi saranno integrati entro capannone (superficie coperta di circa mq 326 e altezza interna di m 6) da collocarsi in posizione centrale rispetto alla geometria del lotto, adibito principalmente al ricovero delle macchine/attrezzature utilizzate nell'attività di movimentazione terra e nell'esecuzione di piccole riparazioni/manutenzioni delle stesse.

Le aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti in cumuli saranno interamente pavimentate con massetto in calcestruzzo armato dello spessore di cm 20, armato con rete elettrosaldada su fondazione in misto granulometrico stabilizzato.

Nel seguito si riportano i valori delle superfici interessate dall'intervento in progetto:

- Superficie lotto: mq 2.956;
- Superficie adibita a stoccaggio e lavorazione: mq 900;
- Superficie pavimentata adibita a transito : mq 1.093;
- Superficie coperta (capannone): mq 326;
- Superficie a verde: mq 115,5;
- Superficie pavimentata non carrabile: mq 300;

Gli stoccaggi a cumulo saranno protetti dall'azione del vento. Lo stoccaggio dei materiali polverulenti avverrà in cumuli dell'altezza massima di 3 metri, mantenuti in condizioni di umidificazione costante tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati. Inoltre, laddove necessario, si garantirà la copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi con idonei teli, debitamente ancorati a terra, onde impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

L'impianto sarà dotato di apposita rete dedicata alla raccolta ed al successivo trattamento delle acque meteoriche di dilavamento pertinenti le superfici pavimentate; il tutto sarà perfettamente rispondente alla normativa vigente in materia, in particolare a quanto previsto dal R.R. 26/2013.

L'approvvigionamento idrico sarà garantito tramite allaccio alla locale rete idrica; gli scarichi provenienti dai servizi confluiranno direttamente nella rete di pubblica fognatura.

All'interno dell'impianto saranno posti otto nebulizzatori/irrigatori di acqua alimentati da una rete idraulica appositamente realizzata, alimentata con acqua meteorica depurata.

Per le operazioni di frantumazione e vagliatura, sarà utilizzato un frantoio mobile a mascelle in abbinamento a vaglio vibrante.

Le operazioni di recupero rifiuti da svolgere sono classificabili come *R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche ed R13 -Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*, conformemente all'Allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

Con riferimento al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., le tipologie e quantità di rifiuti ammissibili al recupero in impianto, sono quelle riportate nella tabella seguente:

Tipologia	Descrizione rifiuti e CER	Operazione di recupero	Stoccaggio massimo istantaneo	Capacità annua di recupero
			Tonnellate	Tonnellate
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301]	R13, R5	23	6650
7.31-bis	Terre e rocce di scavo [170504]	R13, R5	12	3500

Il proponente quantifica la potenzialità di recupero annua dell'impianto in complessive 10.150 tonnellate, equivalenti a circa 35 tonnellate/giorno ove si considerino 290 giornate lavorative all'anno, individuando in 82 tonnellate il limite massimo istantaneo di messa in riserva (R13).

La massima capacità di stoccaggio del prodotto lavorato, a valle delle operazioni R5, è quantificata in 83 tonnellate.

L'azienda conta inoltre di riservare un'apposita area al deposito temporaneo (stoccaggio istantaneo massimo di circa 50 tonnellate) delle terre e rocce da scavo classificate come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 152/06,

Le diverse aree funzionali sono meglio individuate nelle tavole grafiche di progetto.

Sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

Sulla scorta dello strumento di pianificazione urbanistico-edilizia comunale vigente l'area d'intervento è destinata ad attività produttive (Zona D/2).

La realizzazione in oggetto non si sovrapporrà ad aree sottoposte a vincolo idrogeologico né ad aree boscate. Per quanto concerne la tutela di habitat e specie di valore conservazionistico l'opera non influenza i siti della Rete Natura 2000, ovvero Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE.

Per quanto concerne la disciplina nazionale di tutela storico-paesaggistica, l'intervento non interferisce con i beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136, 138, 141, 142, 143 e 156 del D.Lgs. n.42/2004.

L'intervento in esame non si sovrappone alle perimetrazioni del Progetto di PAI - Assetto Idraulico adottato per il territorio comunale di Racale. Esso è compatibile con le norme e prescrizioni del Piano Tutela delle acque (P.T.A.).

Il sito d'insediamento, già oggetto di trasformazioni edilizie, non s'inquadra in alcun contesto naturalistico di rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale già densamente antropizzato e destinato ad attività produttive.

Tale areale, in definitiva, possiede una valenza ambientale piuttosto modesta.

L'analisi svolta sui caratteri dell'area in esame ha evidenziato l'assenza di aspetti fisici, biologici, naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di particolare rilievo.

Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alla

verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata la realizzazione e l'esercizio del centro di recupero rifiuti, così come progettato, è da considerarsi conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;

nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.

Alla luce di quanto sopra esposto, rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l'impianto si troverà inserito, tenuto conto delle misure preventive per il contenimento degli impatti, ritenuto che le emissioni derivanti dal funzionamento dell'impianto non sono potenzialmente in grado di comportare apprezzabili effetti negativi sull'ambiente, si ritiene poter escludere la proposta progettuale dalla procedura di V.I.A..

**Tutto ciò esposto e considerato in premessa, preso atto:**

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:
  - 1) affissione all'Albo pretorio dell'Unione dell'avviso riguardante la verifica di assoggettabilità del progetto;
  - 2) pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P. n.72 del 23/06/2016);senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
- dei pareri favorevoli al progetto espressi da ARPA Puglia – DAP Lecce, dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce - Area Sud e dal Comune di Racale;

**Valutato:**

- che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di Verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali della attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro;

**Dato atto:**

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

**Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art.16 della L.R. 11/2001 e s.m.i. alla conclusione del procedimento:**

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, il progetto di un impianto di selezione, recupero e messa in riserva di materiali e rifiuti speciali inerti non pericolosi provenienti da attività di costruzioni, demolizioni e scavi, da realizzarsi in zona industriale del Comune di Racale, proposto da CO.GE.S. di Bruno Mauro e Piero S.n.c. (P. IVA 03573440751), così come descritto negli elaborati tecnici citati in narrativa, **escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A.** in quanto la sua realizzazione ed esercizio non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;
- di precisare che l'efficacia del presente provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. resta subordinata alla condizione che la società proponente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:
  - le operazioni di recupero consistono in R5 - riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche e R13 messa in riserva;

- la tipologia dei rifiuti ammissibile al recupero in impianto è data, con riferimento al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., dalle tipologie e quantità riportate nella tabella seguente:

Tipologia	Descrizione rifiuti e CER	Operazione di recupero	Stoccaggio massimo istantaneo	Capacità annua di recupero
			Tonnellate	Tonnellate
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904]	R13, R5	23	6650
7.31-bis	Terre e rocce di scavo [170504]	R13, R5	12	3500

- la potenzialità dell'impianto risulta così individuata:
- capacità massima di recupero: giornaliera tonnellate 35 (trentacinque), annua tonnellate 10.150 (diecimilacentocinquanta);
  - capacità di stoccaggio istantaneo massimo (messa in riserva R13) pari a tonnellate 82 (ottantadue);
  - per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell'art. 6 del D.M. 5/02/1998 e successive modifiche;
  - lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine esso sarà realizzato su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;
  - le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di stoccaggio) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
  - le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei prodotti ottenuti;
  - alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
- sia riscontrata la prescrizione ARPA Puglia che prima della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere proposto ed inviato, all'Autorità competente e al DAP di Lecce, una proposta definitiva di Piano di Monitoraggio Ambientale con le indicazioni proposte di cui alla relazione tecnica in atti per l'approvazione definitiva;
- prima della messa in esercizio sia fornito riscontro ad ARPA Puglia DAP Lecce alle osservazioni circa la Valutazione previsionale di impatto acustico ed alla Relazione tecnica esplicativa - integrativa, trasmessa in data 09/11/2018, e in particolare:
- al punto 1) della relazione tecnico-esplicativa non è corretto il calcolo eseguito per dimostrare il rispetto del criterio differenziale presso l'abitazione posta sul fabbricato dell'Azienda Fachechi, in quanto i dati numerici di input sono incongruenti rispetto a quelli riportati nella suddetta valutazione ed inoltre il valore di fondo rivelato al punto 01 (lungo la strada di zona) non è correlato con quello in facciata dell'edificio considerato;

- il calcolo previsionale eseguito al punto 2) della suddetta relazione non tiene conto nei dati di input del contributo di tutte le sorgenti sonore funzionanti durante il ciclo di lavorazione, sottostimando di conseguenza il valore del contributo complessivo dell'attività in questione.
- di precisare che l'**efficacia** temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta disciplinata dall'art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 "*Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale*";
- di evidenziare che il presente provvedimento è riferito alla sola verifica di assoggettabilità a V.I.A. e non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti relativamente ai vincoli sussistenti nelle aree di intervento. Restano pertanto salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni e modificazioni relative al progetto introdotte dagli Uffici competenti successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- di **notificare** il presente provvedimento alla proponente CO.GE.S. di Bruno Mauro e Piero S.n.c. (**cogessnc@pec.it**);
  - di **trasmettere**, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:
    - UNIONE JONICA SALENTINA (**unionejonicasalentina@legalmail.it**);
    - COMUNE DI RACALE (**affarigenerali.comune.racale@pec.rupar.puglia.it**);
    - ARPA PUGLIA – DAP Lecce (**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**);
    - ASL LECCE – Area Sud Maglie (**dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it**);
- di **stabilire** che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE  
IL DIRIGENTE  
Rocco Merico